

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 683 del 24.12.18

Oggetto: **Adozione del "Protocollo Operativo per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per la valutazione della loro conformità ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – Revisione anno 2018"**

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13/06/2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e il relativo Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici";

VISTO il DDG n. 234 dell'8/05/2018 di adozione del Bilancio di previsione 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 7071 del 19/02/2018 "Sanzioni amministrative per assenza di autorizzazione allo scarico per impianti afferenti al servizio idrico integrato – Valutazioni su illecito amministrativo permanente ai fini dell'irrogazione della sanzione";

VISTA la Circolare SA 1 di ARPA Sicilia n. 11833 del 7/03/2018 "Notifiche dei verbali di accertamento e atti in genere";

VISTA la nota ST 1 e ST 2 di ARPA Sicilia n. 32342 del 29/06/2018 "Interpretazione nota (2) Tab. 3 del D. Lgs 152/2006 – Osservazioni ARPA Sicilia";

RAVVISATA la necessità di integrare i contenuti delle suddette circolari e note nella "Procedura Operativa per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi idrici degli impianti di trattamento di acque reflue urbane", già approvata con Decreto ARPA Sicilia n. 336 del 4/8/2017;

RITENUTO, di dover procedere all'adozione della "Procedura Operativa per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi idrici degli impianti di trattamento di acque reflue urbane – Revisione anno 2018", e relativi allegati;



DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **PRENDERE ATTO** dell'allegato testo contenente "Protocollo Operativo per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per la valutazione della loro conformità ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – Revisione anno 2018" e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. **DARE ATTO** che le disposizioni di cui all'allegato provvedimento si applicano ai controlli sugli impianti di trattamento della acque reflue urbane effettuati da ARPA Sicilia sul territorio regionale;
3. **DARE ATTO** che trattasi di un documento di tipo dinamico per cui verranno apportate tutte le modifiche ed integrazioni che nel tempo saranno ritenute opportune e necessarie, anche su impulso delle Strutture Territoriali ARPA Provinciali;
4. **DISPORRE** che le Strutture Territoriali ARPA Provinciali si uniformino a quanto previsto nella procedura in oggetto nel corso delle rispettive attività di controllo sugli impianti di trattamento della acque reflue urbane;
5. **DARE ATTO** che dall'adozione del presente provvedimento non discende alcun onere aggiuntivo di spesa.
6. **DARE ATTO** che il presente Decreto ha carattere di immediata esecutività;
7. **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario
Arch. Carla Colletta

Il Dirigente Responsabile ST 1
Ing. Salvatore Caldara

Il Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE PER LA VALUTAZIONE DELLA LORO CONFORMITÀ AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

INDICE

Premesse

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI AI SENSI DEL D. Lgs. 152/2006

Fase 1. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Fase 2. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Fase 3. ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI

Fase 4. CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EVENTUALI ATTI SUSSEGUENTI

CASI PARTICOLARI E ALTRE PRECISAZIONI

MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA

SOGGETTI COINVOLTI

RIFERIMENTI

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ALLEGATI

PREMESSE, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

L'attuazione di un sistema di controllo degli scarichi è finalizzato alla raccolta e conservazione dei dati risultanti dall'attività ispettiva e al fine di poter disporre in modo uniforme e completo delle informazioni sullo stato dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane. Infatti, il sistema di controllo degli scarichi è un adempimento normativo ma è, anche, lo strumento necessario all'amministrazione regionale per costituire un quadro conoscitivo fondamentale per la tutela ambientale della risorsa idrica in generale e, in particolare, per la programmazione degli eventuali interventi di adeguamento infrastrutturale. Le informazioni sullo stato del sistema depurativo sono, inoltre, essenziali per la rendicontazione periodica alla UE sullo stato di conformità degli agglomerati e delle relative infrastrutture di raccolta e trattamento dei reflui, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 della Direttiva 91/271/EEC (Urban Waste Water Treatment Directive).

È di competenza di ARPA Sicilia l'accertamento dei requisiti di conformità degli scarichi in uscita dagli impianti di depurazione urbani presenti sul territorio della Regione Sicilia, in attuazione delle disposizioni normative di settore.

I programmi annuali dei controlli agli scarichi rappresentano uno dei momenti più significativi dell'attività dell'Agenzia sul territorio poiché i controlli mirano a verificare i valori dei parametri chimico-fisici e microbiologici in uscita dal depuratore urbano rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e, quindi, quantificare l'impatto ambientale di questa pressione puntuale sul territorio. Attraverso i suddetti controlli viene, quindi, realizzato l'accertamento del regolare funzionamento dell'impianto e della qualità dello scarico nell'ambiente.

La presente procedura è volta a regolamentare in modo uniforme per tutto il territorio regionale le procedure operative da intraprendere per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico e per verificare le condizioni generali che da origine allo scarico. La procedura è volta, anche, a uniformare su tutto il territorio regionale la trasmissione all'autorità competente della eventuale proposta di sanzione amministrativa, qualora dal controllo risultino non conformità, oltre che, qualora ulteriormente necessario, l'eventuale trasmissione degli esiti del controllo all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, anche in applicazione alle nuove norme sui reati ambientali di cui alla Legge 68/2015.

La presente procedura si applica:

- ✓ a tutti i controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in Sicilia, a prescindere dalla loro dimensione o dal loro stato di gestione e della condizione autorizzativi;
- ✓ alle attività di controllo senza delega (controllo ordinario effettuato da ARPA Sicilia);
- ✓ alle attività di controllo con delega (controllo straordinario Autorità Giudiziaria, altro Ente competente).

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI AI SENSI DEL D.Lgs. 152/2006

Fase 1. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Il controllo degli impianti è effettuato sulla base del Programma dei Controlli (PC) che ogni Struttura Territoriale ARPA provinciale predispone nell'ambito del piano annuale delle attività in modo da assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli¹.

Il PC è elaborato sulla base delle priorità individuate dal Responsabile della U.O. Controlli e sulla base delle risorse (umane e strumentali) disponibili ed è aggiornato sistematicamente dal Responsabile della U.O. Controlli di riferimento, tenendo conto, anche, dei risultati relativi al Programma dell'anno precedente. Al suo interno sono specificati l'elenco degli impianti che richiedono ispezioni, il numero totale dei controlli previsti in quell'anno per ogni classe di potenzialità di impianto (sia quello previsto dalla normativa che quello effettivamente preventivabile sulla base delle risorse umane e strumentali dell'ST provinciale di riferimento), gli obiettivi e l'oggetto delle ispezioni (incluse eventuali priorità come ad esempio indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria), le date e gli esiti di ogni controllo e le eventuali particolari criticità ambientali via via riscontrate.

Ogni ST ARPA provinciale può calendarizzare i controlli degli impianti presenti sul proprio territorio con una frequenza superiore a quella minima indicata dalla norma di riferimento qualora si manifesti la necessità di verifica di eventuali dati anomali riscontrati o per dar seguito a reclami pervenuti o per effettuare verifiche *a sorpresa* della corretta gestione dell'impianto, per effettuare una verifica a seguito di incidenti ambientali (a prescindere dalla loro rilevanza) e, ovviamente, qualora sia richiesto l'intervento tecnico di ARPA Sicilia a supporto delle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il PC va trasmesso alla ST 1 "Controlli Ambientali" e diventa parte della Programmazione annuale complessiva per l'anno di riferimento di ogni ST ARPA e approvata dal Direttore Generale per la conseguente integrazione nel Piano della Performance dell'Agenzia. Qualunque eventuale aggiornamento/modifica del Programma dei Controlli deve essere comunicato alla ST1, anche al fine di consentire alla ST 1 di rispondere prontamente alle eventuali richieste derivanti da altri Enti competenti, Autorità Giudiziarie e Interrogazioni Parlamentari.

Fase 2. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

I controlli saranno effettuati da un Gruppo Ispettivo (GI), formato da almeno n. 2 unità di personale, di cui uno preferibilmente con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG). Finché la dotazione organica e strumentale dell'Agenzia non sarà a regime, i controlli verranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di personale tecnico, con i mezzi (logistici e analitici) disponibili, con la programmazione delle altre attività in ogni ST provinciale (dal momento che il personale tecnico è impiegato in diverse attività di controllo e monitoraggio) ed in considerazione del fatto che per l'effettuazione di un controllo in un impianto di depurazione urbano sono necessarie mediamente 21 ore-uomo.

Il Gruppo Ispettivo valuta preventivamente:

- gli elementi base delle tecniche depurative utilizzate nell'impianto oggetto del controllo;

¹ Come stabilito dall' art. 128 "Soggetti tenuti al controllo", D.Lgs 152/2006.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

- gli esiti di precedenti ispezioni, le autorizzazioni allo scarico e/o eventuali successivi atti da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni stesse;
- le procedure di sicurezza di ARPA Sicilia (di cui all'allegato VI)
- qualunque altro elemento considerato utile alla valutazione ottimale di tutti gli aspetti da verificare nel corso dell'ispezione².

Il GI valuta le procedure da seguire nel corso dell'ispezione, la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per gli operatori stessi nello svolgimento del/dei sopralluogo/sopralluoghi (ad esempio idonee condizioni meteo) e predispone tutto ciò che serve/potrebbe servire nel corso di un controllo (dispositivi di protezione individuale, documentazione tecnica/amministrativa, modulistica, attrezzatura di base per il prelievo e per il trasporto dei campioni, strumenti di rilevamento eventualmente necessari, etc.). Qualora necessario, il Gruppo Ispettivo può chiedere chiarimenti al Responsabile della U.O. Controllo e/o comunicare la necessità di avvalersi di ulteriori competenze, attrezzature e DPI.

Durante il sopralluogo, in base alla tipologia di verifica e alla finalità del controllo stesso, il GI ARPA esegue le seguenti attività:

documentale : verifica della presenza/validità di tutte le autorizzazioni necessarie e dei registri rifiuti, ovvero:

- verifica della validità dell'autorizzazione allo scarico
- verifica presenza, correttezza ed aggiornamento dei registri (rifiuti e autocontrolli) e della documentazione relativa allo smaltimento fanghi
- verifica della validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera linea fanghi (per impianti >10.000 A.E.)
- acquisizione dei dati del gestore (rappresentante legale o suo delegato)

tecnico: controllo dello stato dell'impianto per la verifica del rispetto delle prescrizioni normative e di quanto previsto nei provvedimenti autorizzativi

gestionale: verifiche dell'esistenza/regolare funzionamento e delle fasi di trattamento esistenti

analitico: campionamento delle acque reflue in entrata ed in uscita dall'impianto, in funzione della natura del corpo recettore (mare, fiumi, suolo) e dei parametri da determinare.

Il D.Lgs. 152/2006 richiede il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane. Questa tipologia di controllo è effettuabile se i relativi presidi automatizzati sono presenti e funzionanti ovvero se sono presenti autocampionatori interfacciati con i misuratori di portata, in ingresso e in uscita dall'impianto. Qualunque sistema di misurazione "manuale" non è considerato sufficientemente affidabile per l'effettuazione della misurazione richiesta dalla norma. ARPA Sicilia può effettuare questo tipo di controllo, dunque, se questi presidi sono resi funzionanti entro un'ora dall'arrivo del Gruppo Ispettivo presso l'impianto.

In ogni caso il GI potrà valutare l'opportunità di utilizzare gli autocampionatori portatili in dotazione alle ST ARPA qualora sia possibile installarli e interfacciarli con il sistema impiantistico (misuratore di portata) in condizioni di sicurezza per lo strumento e per gli operatori stessi e compatibilmente con i tempi medi di esecuzione dei controlli di cui alla presente procedura.

Per eseguire i controlli con i presidi automatizzati e per venire incontro alle esigenze degli Enti Gestori di non tenerli costantemente in funzione o fermi nello stesso impianto qualora siano del

² Le autorizzazioni allo scarico, rilasciate dalle autorità competenti, rappresentano il punto nodale per comprendere quali prescrizioni sono previste in merito anche alla gestione e manutenzione del sistema di depurazione in oggetto.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

tipo mobile, le Strutture ARPA Provinciali possono valutare l'opportunità di siglare appositi protocolli di intesa finalizzati a conoscere il piano degli autocontrolli così da poter eventualmente eseguire alcuni controllo anche nelle date già previste per gli autocontrolli prelevando aliquote parte dei campioni già destinati all'autocontrollo.

Per effettuare il campionamento, gli operatori ARPA procedono alla sigillatura del tubo di aspirazione e del pozzetto dell'autocampionatore il giorno prima del ritiro effettivo del campione. In sede di ritiro del campione, il giorno successivo, gli operatori ARPA procedono innanzitutto a verificare che non vi siano state manomissioni dei sigilli durante il tempo intercorso o che si siano verificati malfunzionamenti o anomalie. Nel caso di malfunzionamenti o anomalie, il team ispettivo valuta caso per caso se procedere comunque al campionamento con autocampionatore come previsto o se procedere alla verifica dei parametri della tabella 3. In quest'ultimo caso, verrà effettuato un campionamento medio-composito nelle 3 ore, e il sistema di depurazione rimane a disposizione di ARPA per le tre ore consecutive necessarie per l'effettuazione del campione stesso, ovvero istantaneo se tecnicamente giustificabile (ad esempio in funzione del tempo di ritenzione dell'impianto).

Se il decreto di autorizzazione è in corso di validità, si procede al prelievo finalizzato alla verifica dei limiti tabellari previsti nel suddetto decreto; In mancanza di autorizzazione allo scarico o ad autorizzazione scaduta, si procede alla verifica dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, in base alle caratteristiche dell'impianto e del corpo ricettore.

Per quanto riguarda l'uso di autocampionatori, in ogni caso, si ricorda che essi devono essere messi a disposizione dell'Agenzia dai Gestori degli impianti, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, fermo restando l'autonomia decisionale degli operatori stessi nella scelta delle modalità di campionamento derivanti da particolari condizioni (rif. nota ARPA Sicilia prot. n. 48707 del 14/08/2015).

Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, deve essere sempre il medesimo per ogni controllo e deve essere opportunamente posto immediatamente a monte dell'entrata dell'impianto di trattamento e immediatamente in uscita dall'impianto stesso ovvero, in linea generale, il campionamento delle acque di scarico per la verifica di conformità dello stesso va effettuato al pozzetto fiscale, così come individuato nell'atto autorizzativo, in entrata e in uscita, qualora disponibile e/o accessibile (la localizzazione del punto di prelievo deve garantire le necessarie condizioni di sicurezza e operatività degli operatori che eseguono il campionamento). I punti di misura vengono individuati nel verbale di sopralluogo.

Gli operatori ARPA, infine, possono adottare metodologie di campionamento del tipo istantaneo quando il prelievo sia finalizzato anche alla ricerca di parametri non campionabili con sistemi automatici di prelievo, oppure rapidamente deperibili o estremamente volatili.

Il GI esegue le prove o misure in campo facendo riferimento alle specifiche modalità di campionamento di volta in volta necessarie previste dalla legislazione³, dalle normative tecniche, dalle procedure interne e per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. In particolare, per l'analisi dei parametri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 le

³ Nell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 (limiti di emissione degli scarichi idrici) sono definiti i metodi di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti fissati nelle tabelle riportate nello stesso Allegato. Per le acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento è previsto un campionamento medio ponderato nell'arco di 24 ore. E' possibile il prelievo di campioni istantanei, purché opportunamente motivato nel verbale di campionamento. Quanto poi alle modalità di campionamento, formazione delle aliquote, conservazione e trasporto dei campioni presso il laboratorio, si rimanda alla Normativa Tecnica di riferimento e alle procedure definite dalle Agenzie Ambientali.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

aliquote di campionamento dovranno essere prelevate in relazione ai metodi analitici in uso nei laboratori.

Si sottolinea che l'articolo 127 del D.Lv. 152/2006 stabilisce che, ferma restando la disciplina di cui al D.Lgv. 99/1992, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, *ove applicabile*, e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione⁴. Se, in sede di sopralluogo, vengono rilevate problematiche rispetto alla gestione dei fanghi prodotti e del loro successivo smaltimento, gli eventuali illeciti devono essere affrontati con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in conformità alla parte IV del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. La corretta gestione dei rifiuti, pertanto, deve essere verificata valutando:

- lo stato fisico dei fanghi presenti nei letti di essiccazione derivanti dal processo depurativo: ai fini dello smaltimento, essi devono risultare "palabili" ovvero possa ritenersi sufficientemente compiuto il processo di disidratazione e i fanghi stessi possano divenire trasportabili; da questo momento, possono essere considerati alla stregua di rifiuto solido⁵;
- l'esistenza di un deposito temporaneo di rifiuti e rispetto dei quantitativi e/o dei limiti temporali imposti dalla legge per la relativa detenzione prima dello smaltimento finale;
- la corretta tenuta dei registri di carico e scarico.

Si richiama, per quanto sopra, anche alla Circolare ST 1.1 prot. 17164 del 18/03/2014 relativa alle emissioni in atmosfera delle linee fanghi negli impianti di depurazione (rif. Allegato II).

Per effettuare tutte le suddette attività, il GI deve avvalersi del responsabile dell'impianto o di suo delegato, che è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico⁶. La presenza del rappresentante dell'ente gestore è fondamentale per la verifica della gestione e conduzione dell'impianto. Qualora ci siano aspetti che il rappresentante del Gestore non può contribuire a verificare, va interpellato il proprietario dello scarico (Comune, ASI, etc.).

A tal proposito, ai fini della corretta formulazione della eventuale proposta di sanzione amministrativa e per non rischiare di vanificare le risultanze dell'attività di controllo (soprattutto nel caso in cui si configuri un'attività svolta in forma societaria come è il caso degli impianti di depurazione), si richiama quanto contenuto nella Circolare ARPA Sicilia prot. 28654 del 7/05/2014 avente ad oggetto "*Chiarimenti in merito all'esatta indicazione legale rappresentante enti gestori impianti di depurazione ai fini della corretta formulazione della eventuale proposta di sanzione amministrativa*" (rif. Allegato I). Infatti, qualora nel corso del sopralluogo e/o della successiva fase analitica si rilevi un illecito amministrativo, la successiva proposta di sanzione va emessa nei confronti dello stesso soggetto che è l'autore della violazione, senza che sia possibile procedere

⁴ L'articolo 2 del D.Lv. 99/92 definisce i fanghi come residui derivanti dai processi di depurazione ("fanghi trattati").

L'ispessimento, la disidratazione, l'essiccazione rientrano, infatti, nella fase finale del complessivo ciclo di depurazione.

⁵ L'articolo 127 D.Lv. 152\06, nell'attuale stesura, ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi e che viene individuato nella fine del complessivo trattamento, il quale è effettuato presso l'impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale – smaltimento o riutilizzo – in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.

⁶ L'art. 452-septies. "Impedimento del controllo" della L 68/2015, infatti, prevede che, "salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

ad emendamenti o correzioni (art. 14, comma 6 della l. n. 689 del 1981). E pertanto, ove necessario, le Strutture Territoriali ARPA acquisiscono i contratti di gestione o le eventuali deleghe di funzioni nonché le relative eventuali modifiche nel corso del tempo.

Tutti i campioni prelevati si intendono campioni ufficiali (o fiscali) e deperibili. L'aliquota ufficiale prelevata sarà, dunque, unica e irripetibile. In particolare, al termine dell'ispezione i campioni sono conservati in modo tale che mantengano inalterate le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche fino al momento dell'analisi. Il Gruppo Ispettivo assicura che i campioni prelevati durante il sopralluogo arrivino intatti e nei tempi previsti al laboratorio in cui verranno analizzati. Nel verbale di sopralluogo verrà data evidenza del data/luogo/orario in cui verrà effettuata l'apertura del campione. Qualora subentri la necessità di modificare tale data/luogo/orario, ne verrà data tempestiva comunicazione all'Ente gestore e agli altri soggetti interessati.

Se al momento del sopralluogo sono dichiarate o riscontrate situazioni anomale derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria, sfioramenti dello scalmatore di piena, altri guasti o disservizi che possono diminuire l'efficienza di depurazione, anche qualora il gestore dell'impianto ne abbia dato preventiva comunicazione con congruo anticipo rispetto al giorno previsto per il sopralluogo, gli operatori della ST ARPA provinciale di riferimento possono effettuare il controllo programmato e stabilire se programmarne un altro temporalmente ravvicinato per verificare se il gestore dell'impianto abbia effettuato i dovuti aggiustamenti nella conduzione dell'impianto stesso. Infatti, né l'inclemenza dei fattori atmosferici né un guasto meccanico o un'interruzione di corrente elettrica possono essere considerati imprevisti o imprevedibili o eventi eccezionali che non possono essere affrontati con la normale diligenza che deve essere normalmente adottata nella conduzione di un impianto da parte di un gestore (Sentenza Corte di Cassazione Penale n. 2108/2000) In ogni caso, in caso di guasto o disservizio, la comunicazione contestuale al sopralluogo ispettivo ed all'attività di misura non ne limita la prosecuzione. Il controllo non viene limitato nemmeno dalla presenza di scarichi irregolari in ingresso.

Se al momento del sopralluogo si riscontrasse la necessità di effettuare una contestuale verifica dell'impatto del refluo sul corpo idrico recettore per un possibile inquinamento ambientale, sarà necessario procedere con un campionamento a valle e uno a monte del refluo convogliato per determinare almeno in via speditiva il LIMeco nonché le sostenze di tabella 1/A e 1/B, dell'All. 1 al D.M. 260/2010 così come modificate dal D.Lgs 172/2015 (rif. Allegato X).

In caso di impianto di depurazione in stato di by pass o qualora sia per altre ragioni evidente un non-funzionamento dell'impianto che causa un grave e non occasionale impatto nel corpo recettore, per verificare che non sussista anche il reato di inquinamento o disastro ambientale (di cui all'art. 452 della L68/2015) gli operatori ARPA procedono anche ad una valutazione della necessità di procedere al prelievo di appositi campioni, compatibilmente con l'accessibilità in sicurezza per gli operatori dei punti giudicati idonei al prelievo. I risultati di questo eventuale campionamento vengono integrati con i dati qualitativi e quantitativi rilevati a seguito del monitoraggio dei corpi idrici superficiali previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Si rimanda alle Procedure di Sicurezza per il controllo degli impianti di depurazione, redatti dal Servizio Prevenzione e Protezione, per tutto quello che concerne i possibili rischi da interferenza e le modalità operative di prevenzione connessi ai controlli presso gli impianti di depurazione (rif. Allegato VI).

In caso di impossibilità ad eseguire l'attività di controllo, ad esempio per condizioni meteorologiche avverse o qualora emergano impedimenti tali da pregiudicare l'accessibilità ai luoghi o la sicurezza degli operatori, il GI può rinviare o sospendere l'ispezione. In quest'ultimo caso, al rientro in sede, il Responsabile del GI informa il Responsabile della U.O. Controlli che aggiorna la data prevista per quell'ispezione. Se il campionamento non è eseguibile per motivi strutturali dell'impianto, verrà

effettuata apposita richiesta al proprietario dell'impianto affinché vengano prontamente superate le carenze strutturali.

Infine, in caso di impedimento al controllo da parte dell'Ente gestore (ovvero negazione dell'accesso all'impianto, predisposizione di ostacoli o mutazione artificiosa dello stato dei luoghi), si procederà con comunicazione all'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 452-septies della Legge 68/2015.

Al termine del controllo vengono riportati nel Verbale di sopralluogo (rif. Allegato VII), redatto al termine del sopralluogo stesso dal GI, tutti i dati relativi all'attività di ispezione, al campionamento effettuato, alla verifica della documentazione, alle eventuali anomalie verificatesi o dichiarate dal personale addetto all'impianto.

Il verbale deve essere redatto almeno in doppia copia e firmato in originale dagli operatori della ST ARPA provinciale e dalla controparte: una copia viene lasciata alla controparte, che si impegna a trasmetterla nel più breve tempo possibile al responsabile dello scarico, e l'altra copia rimane agli atti dell'Agenzia. In caso di rifiuto della controparte a sottoscrivere il Verbale, dovranno essere riportate in calce le motivazioni nel verbale stesso, qualora espresse. In caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o amministrativa verrà effettuata una copia conforme.

Le modalità esecutive dell'attività di supporto tecnico scientifico su richiesta di altre amministrazioni competenti/Autorità Giudiziaria sono le stesse di quelle previste per l'attività di campionamento e analisi eseguita dall'Agenzia in qualità di organo di controllo ai sensi D.Lgs. 152/2006.

Fase 3. ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI

Il campione prelevato presso gli impianti viene analizzato presso uno dei laboratori ARPA presenti sul territorio. In linea generale, il campione sarà analizzato dal laboratorio della ST ARPA di riferimento ma, se necessario per specifiche esigenze analitiche o per disponibilità di risorse (umane, finanziarie e materiali), il campione potrà essere analizzato da altra ST provinciale.

È previsto un tempo di emissione del rapporto di prova non superiore a 30 giorni lavorativi, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'attività analitica, delle economie di spesa per uso dei materiali di laboratorio e delle risorse umane disponibili. I tempi potrebbero prolungarsi qualora i laboratori siano impegnati in altre analisi derivanti da casi di emergenza ambientale o da indagini dell'Autorità Giudiziaria.

E' compito del Direttore della Struttura Territoriale coordinare opportunamente il Responsabile della U.O. Controlli e il Responsabile della U.O. Laboratorio al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione delle analisi e l'invio delle relative eventuali notifiche di superamenti e proposte di sanzione conseguenti da effettuarsi ai sensi del D.Lgs 152/2006, secondo quanto stabilito dalla Circolare ARPA prot. 39624 del 30/06/2015 avente ad oggetto "*Chiarimenti in merito ai tempi utili per l'invio della comunicazione di esito delle analisi effettuate su impianti di depurazione ai fini della corretta formulazione della eventuale proposta di sanzione amministrativa*" (rif. Allegato III).

Fase 4. CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EVENTUALI ATTI SUSSEGUENTI

Se l'impianto è considerato in regola, la ST effettua di norma semplice comunicazione dell'avvenuto sopralluogo all'Ente Gestore, alle amministrazioni attive (Libero Consorzio di Comuni o Città Metropolitana, Assessorati Regionali competenti) e alla Direzione Generale (ST1), allegando il verbale di sopralluogo. Qualora, invece, sia verificato un campione non conforme e,

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

quindi, sia emersa una violazione dei limiti imposti dal D.Lgs 152/2006 e/o una violazione di altra prescrizione normativa o delle specifiche prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e/o sia stata rilevata la mancanza dell'autorizzazione stessa, la ST ARPA provinciale attiva la procedura di notifica delle violazioni al trasgressore e inoltra la relativa proposta di sanzione amministrativa al Libero Consorzio di Comuni o Città Metropolitana di riferimento, allegando anche la ricevuta di notifica del trasgressore. La violazione deve essere contestata formalmente conformemente alle disposizioni della L. 689/1981 (rif. Allegato XI), tanto al trasgressore quanto alla persona (fisica o giuridica) che sia obbligata in solido. Nell'impossibilità di una contestazione immediata, essendo necessarie le analisi di laboratorio, secondo le disposizioni e il modello riportato nella Circolare SA1 prot. 11833 del 7/03/2018 (rif. Allegato X).

Il Libero Consorzio di Comuni o Città Metropolitana di riferimento condurrà le opportune valutazioni in merito in qualità di Autorità competente all'erogazione della sanzione. La proposta di sanzione amministrativa nei confronti dell'Ente Gestore dell'impianto viene, altresì, inoltrata alle altre amministrazioni attive e, in copia, alla Direzione Generale – ST 1.

Si ricorda che, in base alla nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 21924 del 9/05/2012, per quegli impianti per cui è stato emesso un Decreto di Autorizzazione allo scarico contenente le caratteristiche del refluo depurato al fine di poter procedere alla redazione del progetto esecutivo di costruzione di un nuovo impianto o di lavori di adeguamento di quello esistente, qualora i reflui scaricati non rispettino quelle caratteristiche l'impianto deve considerarsi non autorizzato.

Nel caso di rilevazione continua di assenza di autorizzazione allo scarico, l'Agenzia deve notificare in ogni caso la violazione per mancanza di autorizzazione. Le motivazioni per cui un impianto non ottiene l'autorizzazione o il relativo rinnovo non sono di competenza dell'Agenzia in quanto non attinenti agli aspetti di controllo, analitico o amministrativo, che le ST devono compiere ai sensi del D. Lgs 152/2006⁷.

Se dai rapporti di prova è stato evidenziato il superamento dei limiti ammessi per almeno un parametro tossico (Tabelle 5 All.5, parte terza, D.lgs.152/2006) la ST ARPA effettua anche la comunicazione all'Autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

In caso di inquinamento ambientale⁸ previsto all'art. 452 bis del titolo VI del libro secondo del Codice Penale, così come modificato dalla Legge n. 68/2015, sono previste specifiche sanzioni penali e tutte le fattispecie aggravanti⁹ (ad es. morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). Pertanto, in questi casi, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di Procedura Penale, ovvero la Polizia Giudiziaria, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, sulla base di quanto disposto dall'art. 318-ter della Legge n. 68/2015 valuta caso per caso se si configura la necessità di impartire al contravventore un'apposita prescrizione (asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata - notare che nel caso di ARPA Sicilia l'ente asseverante e l'organo di vigilanza possono coincidere), fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per eseguirla. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. È importante qui sottolineare che resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato

⁷ Rif. Nota ST 1/SA 1 pront. n. 39618 del 30/06/2015.

⁸ inteso come una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

⁹ inteso come compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle diverse matrici ambientali

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

relativa alla contravvenzione accertata, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale. L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il Pubblico Ministero della propria attività **senza ritardo**. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella eventuale prescrizione ai sensi del suddetto articolo 318-ter, l'art. 318-quater "*Verifica dell'adempimento*" della Legge n. 68/2015 prevede che, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione stessa.

Infine, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452-septies "*Impedimento del controllo*" della Legge n. 68/2015 stabilisce che chiunque neghi l'accesso, predisponga ostacoli o muti artificiosamente lo stato dei luoghi, impedendo, intralciando o eludendo l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero compromettendone gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CASI PARTICOLARI E ALTRE PRECISAZIONI

Qualora vi siano scarichi di acque reflue non totalmente collettati ad impianti funzionanti o collettati ad impianti non funzionanti, qualunque ne sia la causa, in considerazione delle limitate risorse umane ed economiche dell'Agenzia, le ST ARPA provinciali svolgeranno, comunque, almeno un'ispezione di controllo dello scarico nel corso di ogni anno, anche nel caso di impianti al di sotto dei 2.000 A.E.. In particolare, all'interno del PC devono essere inseriti anche gli impianti in stato di by-pass per cui devono essere previsti appositi sopralluoghi per accertare gli eventuali danni ambientali conseguenti (secondo specifico protocollo non incluso nella presente procedura) e devono essere comunicati i relativi esiti alle amministrazioni attive competenti e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria, proponendo l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali, se del caso, come previsto dalla normativa di riferimento (D.lgs 152/2006, art. 133, comma 2) per gli scarichi sprovvisti di autorizzazione e in caso di inquinamento ambientale o impedimenti del controllo (artt. 452 bis e 452 septies del Codice Penale, così come modificati dalla L. 68/2015) o in caso di interruzione di servizio di pubblica necessità per un periodo di tempo apprezzabile (artt. 331 e 340 del Codice Penale).

Si rimanda, per ogni approfondimento del caso, alle Circolari ST 1.1 prot. n. 55374 del 27/08/2013 e n. 83979 del 20/12/2013 aventi ad oggetto "Controlli ambientali relativi agli impianti di depurazione privi di autorizzazione allo scarico sul territorio siciliano" (*Allegato IV*), nonché alla circolare del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 7071 del 19/02/2018 (rif. Allegato XII).

Qualora nel corso di un controllo emergano sversamenti di reflui da rete fognaria che si ritiene possano configurare il verificarsi di eventi contaminanti, anche potenzialmente, non solo deve essere effettuata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (e Capitaneria di Porto nel caso di sversamenti a mare), all'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi di Pubblica utilità e all'ASP locale, ma andrà anche chiesto al Gestore dell'Impianto o della rete fognaria e al Comune interessato quali sono le misure di messa in sicurezza di emergenza o permanenti adottate al fine di minimizzare il rischio sanitario e pervenire al ripristino ambientale. La medesima procedura si applica anche nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di inquinamento ambientale.

Sulla base di quanto emerso nelle attività di controllo nel corso di un anno, le ST provinciali ARPA possono proporre alle autorità competenti, in accordo con la ST 1, integrazioni o modifiche delle

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

autorizzazioni rilasciate, approfondimenti della funzionalità dei vari impianti e quant'altro possa essere utile a suggerire l'adozione degli interventi più opportuni (correttivi o migliorativi) da attuare a livello Gestionale, strutturale, procedurale, per garantire il miglior funzionamento di ogni impianto.

Laddove le risorse umane e materiali di ARPA Sicilia permettano di rispettare le frequenze dei controlli previste dalla norma di riferimento, di anno in anno vengono effettuate le valutazioni sul rispetto dei valori limite tabellari o da particolari prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e vengono determinati i giudizi di conformità o meno dello scarico stesso finalizzato a stabilire se il numero di campioni non conformi non è superiore a quelli ammessi su base annua e, per gli impianti con potenzialità inferiore a 10.000 A.E., il numero di controlli da eseguire nell'anno successivo sul medesimo impianto. Il giudizio di conformità dovrà essere formulato seguendo gli indirizzi ISRPA per la valutazione del risultato di analisi e/o di misure eseguite in presenza di espressione dell'incertezza di misura e/o di Valore Limite previsto dalla norma¹⁰. La conformità dei campioni è espressa in tempi tali da garantire la corretta programmazione dei controlli dell'anno successivo, fermo restando i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle attività analitiche e la formulazione del giudizio di conformità. Sulla base di quanto emerso nel corso dell'anno, infatti, il GI decide se modificare nell'anno successivo la frequenza di campionamento rispetto a quanto previsto nell'anno precedenti. Parimenti, il GI può modificare già nel corso dell'anno anche le modalità di sopralluogo previsto per un determinato impianto, così da perfezionare le operazioni alla successiva ispezione.

La Direzione Generale verrà costantemente aggiornata dei controlli eseguiti e redigerà la bozza di Report riassuntivo dei controlli effettuati annualmente, che verrà sottoposto alla validazione delle ST e successivamente pubblicato sul sito web dell'Agenzia, per rispondere all'obbligo di informazione dei cittadini in materia ambientale nel modo più ampio e sistematico e, più in generale, per contribuire alla partecipazione dei cittadini stessi al processo decisionale (ex Direttiva 2003/4/CE, D.Lgs. n. 195/2005 e L.R. 5/2011).

Il Responsabile della U.O. Controlli, con opportuna motivazione, può derogare a quanto previsto dalla presente procedura qualora accadano fatti derivanti da esigenze contingenti o fatti imprevedibili o, infine, fatti non preventivabili in fase di programmazione dei controlli.

La presente procedura verrà revisionata in modalità partecipata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su proposta della Strutture Territoriali o della Direzione Generale.


MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA

Requisito	Indicatore	Misura
Rispetto dei tempi previsti per emissione della comunicazione dell'avvenuto controllo o della notifica della proposta sanzione dal giorno del sopralluogo	Tempi di comunicazione/notifica	N° gg/30
Rispetto della Programmazione delle attività	N° di attività svolte/N° di attività	%

¹⁰ ISPRA - "L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura" - Manuali e linee guida 52/2009

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

programmate



ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia

Ente deputato al controllo degli scarichi degli impianti di depurazione

Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica utilità

Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione sul territorio regionale.

Amministrazioni provinciali

Autorità competente per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative alle non conformità degli scarichi (art. 124 del D.Lgs 152/2006, modificato al D.Lgs. n. 4 del 2008)

Titolare dell'Autorizzazione allo scarico

Destinatario del provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 40 della L.R. n. 27/86

Gestore dell'impianto di trattamento

Per Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane si intende chi conduce il servizio di depurazione delle acque reflue urbane.

Autorità Giudiziaria

Qualunque autorità con potere di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la normativa di settore: Procure della Repubblica, Polizia, Guardia Costiera, Carabinieri, Nuclei operativi specifici delle suddette Autorità Giudiziarie, etc.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

RIFERIMENTI

Entro il 31 dicembre 2005 tutti gli agglomerati, compresi quelli con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 A.E., dovevano dotarsi di un sistema di trattamento di depurazione delle acque reflue appropriato¹¹ e con i relativi scarichi preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che su questi impianti di trattamento deve essere effettuato il controllo da parte dell'autorità competente con l'obiettivo di analizzare le concentrazioni di quegli inquinanti che il Decreto stesso stabilisce essere rappresentativi della qualità degli scarichi di acque reflue e, pertanto, determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori e, più in generale, per la tutela della risorsa idrica. In linea generale, i valori limite di emissione consentiti sono differenziati in relazione all'origine dello scarico (acque reflue urbane, domestiche, industriali, ecc.), alle sostanze inquinanti in esso presenti (ad. es., sostanze pericolose) e la tipologia del corpo ricettore in cui sversa lo scarico.

In particolare, il suddetto Decreto stabilisce che per gli scarichi a mare e nei corpi idrici superficiali siano effettuati un numero minimo di controlli per ogni impianto di depurazione in relazione alla fascia di potenzialità (in A.E.) dell'impianto stesso, come di seguito specificato:

Potenzialità dell'impianto (in A.E.)	n. campioni da prelevare per la verifica dei parametri contenuti nella Tab. 1 – All. 5 – Parte III – D.Lgs. 152/2006	n. campioni da prelevare per la verifica dei parametri contenuti nella Tab. 2 – All. 5 – Parte III – D.Lgs. 152/2006	n. campioni da prelevare per la verifica dei parametri contenuti nella Tab. 3 – All. 5 – Parte III – D.Lgs. 152/2006
> 50.000 A.E.	24	24	6
9.999 < A.E. > 49.999	12	12	3
2.000 < A.E. > 9.999	12*	12*	1

* dovranno essere prelevati n. 12 campioni il primo anno e n. 4 i successivi anni nel caso di scarichi conformi; nel caso però venga riscontrata anche una sola non conformità, dovranno nuovamente essere prelevati n. 12 campioni/anno;

Nel caso di scarichi sul suolo, dovrà essere altresì verificato:

- il rispetto dei limiti di Tabella 4, in un numero minimo di campioni prelevati pari a n. 4 campioni/anno sino a 2.000 m³/giorno
- il rispetto dei limiti di Tabella 4, in un numero minimo di campioni prelevati pari a n. 8 campioni/anno oltre 2.000 m³/giorno.

¹¹ L'espressione trattamento appropriato è stata introdotta per la prima volta dalla Direttiva 91/271/CEE, che all'art. 2, comma 9, lo definisce come "il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti". L'Allegato V alla parte terza del decreto (così come già previsto dall'Allegato V al decreto del '99), nel paragrafo intitolato "Indicazioni generali", evidenzia tre criteri-guida per l'individuazione dei trattamenti appropriati, ovvero:

- la semplicità della manutenzione e della gestione degli impianti;
- la capacità di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico;
- la minimizzazione dei costi gestionali.

I trattamenti appropriati devono garantire dei livelli di performance accettabili, concorrendo alla finalità del raggiungimento degli obiettivi di qualità, ma prevalentemente per garantire la salvaguardia degli aspetti igienico sanitari connessi al contesto territoriale dove essi trovano applicazione, a seconda della soluzione tecnica adottata.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

Si deve, infine, verificare se gli inquinanti rilevati durante i campionamenti sono contenuti anche nella Tabella 5 (relativa alle sostanze pericolose) per eventuali prosiegui sanzionatori in caso di superamento, ai sensi dell'articolo 133 e/o articolo 137 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Ogni controllo deve anche prevedere inizialmente la verifica della coerenza tra la documentazione dell'impianto e l'autorizzazione al fine di programmare i controlli nel corretto numero previsto dalla normativa e, altresì, di verificare dell'effettiva portata in ingresso.

Il programma dei controlli deve prevedere frequenze tali che le attività ispettive di controllo siano adeguatamente distribuite a livello temporale durante l'anno (gennaio – dicembre), tenendo conto (se possibile) delle conoscenze sull'impianto di trattamento (eventuali criticità stagionali) e della programmazione degli autocontrolli compiuta dal Gestore dell'impianto, in modo che l'azione di verifica sia il più possibile efficace¹².

Per impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2.000 A.E., il cui controllo non è obbligatorio per legge, vista la distribuzione di questi impianti particolarmente concentrata in particolari aree del territorio regionale, dovrebbe comunque essere prevista l'esecuzione di almeno un campione all'anno, compatibilmente con le risorse (umane e strumentali) disponibili presso ciascuna Struttura Territoriale.

➤ *Normativa europea*

- Direttiva 91/271/CEE, "Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane", modificata dalla Direttiva 98/15/CE della Commissione europea del 27 febbraio 1998;
- Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche ed integrazioni (ss.mm.ii.), "del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Raccomandazione 2001/331/CE, "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri il parlamento europeo e il consiglio dell'unione europea";
- Direttiva 2006/11/CE "del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità".

➤ *Normativa nazionale*

- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale", cosiddetto T.U.A. "Testo Unico Ambiente" - Stralcio Parte III_-"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". Pubblicato su Supplemento Ordinario (S.O.) n. 96 della G.U. n.88 del 14 aprile 2006 (aggiornato da molti atti legislativi successivi).

¹² ovvero in modo da assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli, come previsto dall'art. 128 del D.Lgs 152/2006.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

- Legge 25 febbraio 2010, n. 36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue", Pubblicato su G.U. n.59 del 12 marzo 2010 (Modifica alla Parte terza del D.lgs.152/2006, all'art.137, comma 5).
- Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle Acque del 4 febbraio 1977 recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e) della Legge 10 maggio 1976, n.319", (anche Delibera CITAI 4/2/1977), Pubblicata su S.O. della G.U. n.48 del 21 febbraio 1977

➤ Normativa regionale

- Legge Regionale n. 39 del 18/06/1977 "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento"
- Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell' ambiente e per la lotta contro l' inquinamento"
- Legge Regionale n. 57 del 19/06/1982 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall' inquinamento"
- Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni*"
- Legge Regionale n. 10 del 10 01 1995 "Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell'ambiente"
- Circolare del Dipartimento Territorio e Ambiente n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione Siciliana"
- Circolare assessorato energia e servizi pubblica utilità del 27/7/2011 "*Adempimenti relativi alla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21/05/1991 concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni)*"

Bibliografia

Manuale IRSA-CNR 29/2003 Vol. 1 e 3 "Metodi analitici per le acque" - ISPRA

Procedure di sicurezza per i controllo di impianti di depurazione - ARPA Sicilia

L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura – Collana Manuali e linee guida 52/2009 - ISPRA

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Abitante Equivalente

un utente fittizio corrispondente al “carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno” - (definizione ex Art. 74-comma 1, lettera a, del D.Lgs.152/2006-Parte III e ss.mm. ii.);

Acque reflue urbane

il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato - (ex Art.74 del D.Lgs.152/2006-Parte III, co.1, let. i);

Agglomerato¹³

l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale” - (ex Art. 74-co.1, let. n del D.Lgs.152/2006-Parte III e ss.mm. ii.);

Autorità Competente

Soggetto che ai sensi della normativa ha in capo la responsabilità per il rilascio dell'autorizzazione e che ha obbligo di rendere effettivo il controllo. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane è di competenza della Regione.

Campionamento Istantaneo

si intende il prelievo di un singolo campione in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve. Preferibile: eseguire il campionamento istantaneo, immergendo il contenitore direttamente nel refluo, se possibile

Corpo idrico superficiale

un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere” (ex Art.74 del D.Lgs.152/2006-Parte III, co.2, let. n);

Corpo idrico superficiale “non significativo”

un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui”, (ex D.Lgs.152/2006-Parte III);

Giudizio di conformità dello scarico

giudizio di conformità per lo scarico dell'impianto di trattamento (rispetto ai limiti stabiliti per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), espresso annualmente sulla base di tutti prelievi effettuati.

Punto assunto a riferimento per il campionamento o punto di prelievo per i controlli

¹³ L'agglomerato può essere servito da uno (rapporto 1:1) o più (rapporto 1:n) impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, un singolo agglomerato può essere servito da più sistemi di collettamento, ognuno dei quali connesso ad uno o più impianti.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

il punto "immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dall'articolo 108, co.4¹⁴, della parte III del D.Lgs.152/2006 (ex Art.101, co.3 del D.Lgs.152/2006-Parte III).

Scarico

qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 della parte III del D.Lgs.152/2006 - (ex Art.74 del D.Lgs.152/2006-Parte III, comma.1, lettera ff);

Trattamenti appropriati¹⁵

il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità" (ex Art.74 del D.Lgs.152/2006-Parte III, comma.1, lettera ii), se condotto in modo corretto. Le tipologie impiantistiche definite a livello regionale come "trattamenti appropriati;

AC = Autorità Competente

A.E. = abitante equivalente

ARPA = Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

GI = gruppo ispettivo

ST = Struttura Territoriale

UO = Unità Operativa

UPG = Ufficiale di Polizia Giudiziaria

¹⁴ L'articolo 108 riguarda lo "scarico di sostanze pericolose" e al comma 4 prevede: "Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

¹⁵ Per costituire complessivamente un "trattamento appropriato", al trattamento primario va abbinato un tipo di trattamento secondario (di ossidazione), che possa garantire l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato. Ai sensi di legge, anche la fitodepurazione rappresenta un "trattamento appropriato" ideale per gli scarichi urbani, domestici ed assimilati sia di origine residenziale, che agroalimentare ed, in particolare, laddove risulta impossibile, sotto il profilo economico ed ambientale, il collettamento dei reflui ad impianti centralizzati.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

ALLEGATI

ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

Allegato I

Circolare ARPA Sicilia prot. 28654 del 7/05/2014 avente ad oggetto *“Chiarimenti in merito all’esatta indicazione legale rappresentante enti gestori impianti di depurazione ai fini della corretta formulazione della eventuale proposta di sanzione amministrativa”*

Allegato II

Circolare ST 1.1 prot. 17164 del 18/03/2014 *“Emissioni degli impianti di depurazione”*

Allegato III

Circolare ARPA Sicilia prot. 39624 del 30/06/2015 avente ad oggetto *“Chiarimenti in merito ai tempi utili per l’invio della comunicazione di esito delle analisi effettuate su impianti di depurazione ai fini della corretta formulazione della eventuale proposta di sanzione amministrativa”*

Allegato IV

Circolari ST 1.1 prot. n. 55374 del 27/08/2013 e n. 83979 del 20/12/2013 aventi ad oggetto *“Controlli ambientali relativi agli impianti di depurazione privi di autorizzazione allo scarico sul territorio siciliano”*.

Allegato V

Nota ARPA Sicilia prot. n. 48707 del 14/08/2015 *“Impianti di depurazione delle acque reflue urbane – Circolare DRA del 4/03/2015”*

Allegato VI

Procedure di Sicurezza per il controllo degli impianti di depurazione – Circolare ST 3 prot. n. 39562 del 23/06/2014

Allegato VII

Verbale di ispezione e campionamento

Allegato VIII

Comunicazione di avvenuto sopralluogo – Notifica proposta di sanzione

Allegato IX

Comunicazione di avvenuto sopralluogo – Notifica esito analisi

Allegato X

Circolare ST 1 e ST 2 prot. n. 39309 del 6/08/2018 avente ad oggetto *“Chiarimenti su procedura di notifica esito dei controlli presso impianti di depurazione”*

Allegato XI

Circolare SA 1 prot. n. 11833 del 7/03/2018 avente ad oggetto *“Chiarimenti su procedura di notifica esito dei controlli presso impianti di depurazione”*

Allegato XII

Circolare DRA prot. n. 7071 del 19/02/2018 *“Sanzioni amministrative per assenza di autorizzazione allo scarico per impianti afferenti al servizio idrico integrato. Valutazioni su illecito amministrativo permanente ai fini dell’irrogazione della sanzione”*